

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì, esiste e si chiama "procedimento monitorio". Il suo fine essenziale è la protezione del credito, dando vita a un titolo esecutivo per i crediti che soddisfano una serie di condizioni fissate dalla legge.

I giuristi (letrados de la Administración de Justicia), sono competenti a trattare e a preparare le decisioni di tali processi, conformemente a quanto previsto dal diritto processuale.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Esso si applica ai debiti pecuniari certi, scaduti, liquidi ed esigibili e relativi a una somma determinata, senza limiti di importo dal 31.10.2011; quando il debito abbia una delle forme seguenti:

- a) con documenti, aventi qualsiasi forma, di qualsiasi tipo o supporto fisico firmati dal debitore o recanti il sigillo del debitore, la sua impronta o il suo marchio o con qualsiasi altro segno fisico o elettronico.
- b) mediante fatture, documenti di consegna, certificati, telegrammi, telex o qualsiasi altro documento che, anche se creato in modo unilaterale dal creditore, corrisponda ai documenti che generalmente documentano i crediti e i debiti nei rapporti giuridici simili a quelli esistenti tra debitore e creditore.
- c) Nel caso in cui, allegato al documento di debito, siano apportati anche documenti commerciali che comprovino un rapporto giuridico duraturo anteriore.
- d) Nel quadro della proprietà orizzontale quando il debito sia stabilito mediante certificati di mancato pagamento di quantità dovute nell'ambito di spese comuni di condomini immobili urbani.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, dal 31.10.2011.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, tranne per quanto riguarda i debiti derivati dal mancato pagamento di spese comuni di condomini immobili urbani, giacché in questo caso è competente anche il tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile, su richiesta dell'attore.

1.2 Giudice competente

Il tribunale di primo grado del domicilio della residenza del debitore o dove si trova l'immobile urbano oggetto di condominio.

1.3 Requisiti di forma

Deve essere presentato un documento scritto identificante il creditore e il debitore e che giustifica brevemente l'origine del credito e il suo valore.

1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non è obbligatorio, però esistono formulari standard nei Decanatos de los juzgados o Servicios Comunes Procesales. Questo [formulario](#) può essere scaricato cliccando sul link.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Per presentare l'istanza iniziale del procedimento monitorio non è necessario essere rappresentati da un procuratore/avvocato. Ma se il creditore tuttavia desidera essere difeso da un letrado (consulente giuridico) è obbligatorio specificarlo e comunicarlo alla controparte affinché quest'ultima possa adottare le misure che essa ritiene necessarie per poter difendere i propri diritti.

Per gli atti di procedura in caso di opposizione o di esecuzione è necessario l'intervento dell'avvocato/procuratore se il valore della causa è superiore a 2 000 EUR.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'origine del debito deve essere giustificata in modo succinto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Si veda sopra punto 1.1.1.

1.4 Rigetto della domanda

Se non sono posti in essere i requisiti anteriori, vale a dire quelli relativi alla competenza territoriale e alla produzione di un principio di prova o non venga sanato un vizio processuale, il tribunale dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Contro questa decisione può essere esperito ricorso in appello dinanzi alla Audiencia Provincial.

Nel caso dei contratti fra imprenditori e consumatori, il giudice accerta d'ufficio l'esistenza di clausole illegittime. Se, dopo aver ascoltato le parti, si accerta l'esistenza di clausole illegittime, il giudice stabilisce le conseguenze di tale apprezzamento, che potranno comportare l'inammissibilità della pretesa o il seguito da dare al procedimento senza l'applicazione dei tali clausole. Contro questa decisione può inoltre essere esperito ricorso in appello dinanzi alla Audiencia Provincial.

1.5 Ricorso

Dinanzi alla decisione di inammissibilità dell'istanza iniziale, può essere esperito ricorso alla Audiencia Provincial da presentarsi entro 20 giorni presso il giudice che ha emesso la decisione di inammissibilità.

1.6 Opposizione

Il debitore a cui viene chiesto il pagamento del credito dispone di un termine di 20 giorni dalla data della richiesta di pagamento per adempiere la propria obbligazione entro le ore 15 del giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere in opposizione. L'opposizione deve essere formulata per iscritto e deve essere firmata da un avvocato/procuratore qualora il valore della causa sia superiore a 2 000 EUR; non esistono motivi di opposizione tassativi e pertanto il debitore può motivare sia nel merito che in diritto (motivi puramente formali o processuali).

1.7 Effetti dell'opposizione

Quando la somma pretesa non è superiore ai 6 000 euro, il Letrado de Administración de Justicia emette un decreto con il quale termina il procedimento monitorio e dispone la gestione della causa per il procedimento orale, dando comunicazione dell'opposizione al richiedente, il quale può impugnarla per iscritto entro 10 giorni. Le parti, nei rispettivi atti processuali di opposizione e del relativo ricorso all'opposizione possono chiedere si tenuta un'udienza orale (vista).

Qualora l'importo del credito è superiore a 6 000 euro, se il richiedente non presenta idonea domanda entro il termine di 1 mese dall'invio dell'atto di opposizione, il processo viene interrotto e il richiedente viene condannato alle spese.

Se presenta domanda, essa viene inviata al debitore affinché la contesti entro 20 giorni mediante giudizio ordinario.

Se la somma è superiore a 6 000 euro, il giudice concede al creditore il termine di un mese per presentare domanda di giudizio ordinario.

Se in seguito all'esame delle asserzioni avanzate dall'opponente il creditore non intende dar seguito al giudizio ordinario, deve desistere espressamente.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il debitore non dà seguito alla richiesta di pagamento o se non compare, il Letrado de la Administración de Justicia emette un decreto con il quale conclude il processo monitorio e trasmette al creditore il decreto esecutivo che gli consentirà, previa domanda, di dare avvio all'esecuzione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il creditore deve presentare domanda di esecuzione. Se la somma eccede 2 000 euro la domanda di esecuzione deve essere firmata da un avvocato e da un procuratore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non esiste possibilità di ricorso. La sola possibilità è quella dell'opposizione all'esecuzione sulla base di motivi specifici.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.